

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1720

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALLI MARIA LUISA, FERRARI MARTE,
GIANNI, NAPOLETANO**

Presentata il 19 maggio 1980

Norme per l'estensione ai religiosi e alle religiose della disciplina dei rapporti di lavoro

COLLEGHI DEPUTATI! — Pur in presenza di precise norme della Costituzione, del codice civile, delle leggi pervidenziali e malgrado l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, un numero notevole di religiosi e soprattutto religiose (oltre 20.000 unità) hanno continuato a svolgere attività lavorativa senza ricevere la dovuta retribuzione e senza vedere sistemata la propria posizione assicurativa.

Nella totalità dei casi si è trattato di una libera scelta, di una rinuncia degli interessati, i quali hanno concepito e concepiscono il loro lavoro unicamente come un momento del loro sacerdozio, come una missione, come modo di vivere la fede che li ha spinti ad abbracciare la vita sacerdotale o monacale e per essi costituisce non sacrificio, ma gratificazione, il dedicare la propria attività al servizio del prossimo.

L'insegnamento, l'assistenza ai fanciulli, agli anziani, agli handicappati, ai malati ha visto, nei secoli e vede tuttora impegnati in un'opera meritevole e, spesso, insostituibile, in Italia e in ogni parte del mondo decine di migliaia di religiosi e la figura della suora nei luoghi dell'umana

sofferenza, le carceri come gli ospedali, è ormai assurta a simbolo di umana carità.

Ma, negli ultimi anni, il concetto di assistenza e le forme dell'assistenza hanno subito radicali mutamenti a causa dello evolversi del sistema sociale ed a causa della consapevolezza, ormai acquisita dalla quasi totalità dei cittadini, dell'assistenza intesa non come benevola elargizione ma come diritto costituzionale, spettante a tutti indistintamente; per cui da un lato si è giunti alla riforma sanitaria, che ha attribuito a tutti i cittadini il diritto di accedere alle strutture pubbliche, e, d'altro lato, si richiedono operatori sociali e sanitari sempre più competenti e specializzati.

Nel campo assistenziale, malgrado i ritardi del legislatore centrale, molte regioni hanno provveduto ad attuare i principi laici contenuti nelle leggi e nei decreti degli anni '70, che attribuivano la competenza in materia alle regioni, anche se sopravvivono forme arcaiche, che spesso tramodano in episodi di cui deve occuparsi la giustizia penale.

In questo processo di laicizzazione dello Stato e delle sue istituzioni appare ormai inconcepibile la presenza nelle medesime istituzioni di lavoratori retribuiti secondo legge e di lavoratori — che spesso soggiacciono a turni e modi di lavoro più gravosi — che non percepiscono retribuzione alcuna o la percepiscono in misura ridotta, che sono privi di ogni assicurazione sociale; e ciò contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e con i principi e le norme dello Statuto dei lavoratori e delle altre disposizioni in materia di lavoro.

La situazione è particolarmente grave per le religiose, nei confronti delle quali nulla è previsto mentre, per quanto riguarda i religiosi esiste l'apposito « Fondo culto », che, in qualche modo provvede ai bisogni dei sacerdoti anziani.

Fin dal 1972, la FIRAS (Federazione italiana religiose assistenziali) aveva sostenuto le istanze che già si cominciavano ad avanzare da parte delle religiose, che richiedevano un contratto *ad personam* e non più un contratto con le congregazioni o gli ordini di appartenenza, che finisce per costituire un inammissibile appalto di mano d'opera.

Nella scorsa legislatura il gruppo radicale presentò una proposta in materia e la prima firmataria della presente proposta, in sede di riforma dell'assistenza presentò un emendamento che si muoveva nel senso oggi indicato.

La fine anticipata della VII legislatura, ma, soprattutto la resistenza di forze politiche, che intendono salvaguardare rapporti di lavoro, arcaici quanto incostituzionali, hanno impedito che le proposte avessero uno sbocco legislativo.

Ma oggi il problema è diventato grave e non più procrastinabile, anche perché è sempre maggiore il numero delle religiose che in giovane età o in età matura abbandonano le congregazioni, con il risultato che, pur avendo, per molti anni o per tutta la vita, svolto una attività lavorativa di grande impegno fisico e morale non si vedono riconosciuto alcuno dei di-

ritti che sono ormai patrimonio acquisito degli altri cittadini.

Per cui la riduzione allo stato laicale o l'abbandono di una congregazione o di un ordine, che costituisce sempre e comunque un fatto traumatico per chi a ciò si determini, finisce per assumere carattere di drammaticità essendo in gioco, il più delle volte, il problema della sopravvivenza nonché il problema di una scelta esistenziale che non è più libera ma coartata da un complesso di situazioni che scaturiscono da inammissibili violazioni di legge.

Appare ormai inconcepibile che enti pubblici o privati, che lo stesso Stato beneficino della rinuncia ai propri diritti di migliaia di cittadini, ignorando che si tratta di diritti irrinunciabili.

La proposta di legge, che sottoponiamo al vostro esame, all'articolo 1 tende a parificare il trattamento normativo, retributivo ed assicurativo dei lavoratori religiosi a quello vigente, per analoghe mansioni, prestazioni e anzianità, per i lavoratori « laici » e, all'articolo 5 la regolarizzazione della posizione assicurativa.

All'articolo 4 si è prevista la corresponsione delle retribuzioni e delle indennità non percepite tenendo presente la durata della prescrizione, secondo quanto previsto dagli articoli 2948, n. 5 e 2955, n. 2 del codice civile.

Onde evitare che nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della presente proposta e la sua approvazione si eludano le disposizioni in essa contenute, mediante mutamenti di mansioni o anticipate cessazioni di attività, si è stabilita la nullità degli atti compiuti in tal senso, con il divieto indicato nell'articolo 3.

Poiché la questione incide su diritti fondamentali del cittadino, costituisce attuazione di precisi dettati costituzionali e poiché è in gioco la sopravvivenza stessa di migliaia di cittadini si richiede, sin da questo momento che venga proposta la procedura d'urgenza e che venga sottoposta all'Assemblea l'assegnazione alla competente Commissione in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Statuto dei lavoratori e ogni altra disposizione di legge che disciplina i rapporti di lavoro nonché i contratti collettivi di lavoro e le norme sulle assicurazioni obbligatorie devono essere applicati nei confronti dei religiosi e delle religiose, che esplicano attività lavorativa anche se essi abbiano tacitamente od esplicitamente rinunciato ai diritti nascenti dalle suddette disposizioni.

ART. 2.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve essere regolarizzata la posizione dei religiosi e delle religiose che prestano attività lavorativa presso enti pubblici e privati, attribuendo ad essi, con contratto individuale lo stesso trattamento normativo, retributivo ed assicurativo di cui fruiscono, a parità di anzianità e mansioni, gli altri dipendenti.

Ove gli enti suddetti si avvalgano solamente dell'attività di religiose o religiosi si fa riferimento al trattamento riservato ai lavoratori che svolgono analoga attività nel comune, nella provincia o nella regione.

In mancanza, si fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro, che disciplinano la materia.

ART. 3.

È fatto divieto di disporre la cessazione dell'attività lavorativa dei religiosi e delle religiose, il loro trasferimento ad altro ente pubblico o privato o l'assegnazione ad altra mansione, che comportino una qualifica inferiore.

Ogni atto diretto a violare le disposizioni di cui al comma precedente, anche se compiuto anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, è nullo.

ART. 4.

I religiosi o le religiose, che svolgono attività lavorativa presso enti pubblici o privati hanno diritto a percepire le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro e le retribuzioni ad essi non corrisposte rispettivamente nei limiti temporali di cui all'articolo 2948, n. 5, e 2955, n. 2, del codice civile.

ART. 5.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici o privati sopra menzionati devono provvedere al versamento dei contributi sociali non corrisposti sia a favore dei religiosi o delle religiose in attualità di servizio sia a favore di quelli che abbiano cessato dal servizio, senza aggravio di penalità o interessi.

A domanda degli interessati l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, provvede alla corresponsione delle pensioni e di ogni altro beneficio nella stessa misura e con le stesse modalità previste per i lavoratori che svolgono o hanno svolto analoghe mansioni.

All'atto del versamento dei contributi di cui all'articolo precedente gli enti pubblici o privati menzionati nella presente legge devono consegnare alle sedi dell'INPS territorialmente competenti, una dichiarazione nella quale sia specificatamente indicata, per ogni interessato, il periodo di attività effettivamente svolta e le mansioni ricoperte.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.